

CONTRATTO DI APPALTO n. ODA22IT00100551-I

CUP: B61B19000870005 – CIG 8801128894

Tra

Fondazione Bruno Kessler con sede legale in Trento, via Santa Croce n. 77, C.F. e P.IVA n. 02003000227, rappresentata per la carica dal prof. Francesco Profumo, nato a Savona (SV) il giorno 3 maggio 1953, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale Rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede della Fondazione (in seguito per brevità “FBK” e/o “Fondazione”);

e

EVGroup Europe & Asia/Pacific GMBH, con sede legale in DI Erich Thallner Str. 1, 4782 St. Florian am Inn, Austria, P.IVA ATU64462708, indirizzo di posta elettronica sales@evgroup.com, in persona del Legale rappresentante Mag. Hermann Walt, in seguito, per brevità, chiamata anche solamente “EV Group “, “Appaltatore”;
congiuntamente dette anche “Le Parti”

Premesso che:

La fornitura oggetto del presente contratto si configura come parte del progetto IPCEI (Important Projects of Common European Interests) Microelettronica promosso e finanziato dallo Stato italiano e volto a potenziare la Micro Nano Facility (MNF) del Centro di Ricerca Materiali e Microsistemi della Fondazione verso l'integrazione 3D di rivelatori di radiazioni.

La gara per la fornitura di una “linea per bonding permanente e
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

temporaneo e debonding di wafers in silicio” da installare nel laboratorio

Clean Room Detector della Fondazione è stata indetta con determinazione

a contrarre Prot. n. 20/reg. det. dd. 01 luglio 2021, mediante procedura

aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, con l’aggiudicazione secondo il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17

L.P. 2/2016, con bando pubblicato in data 13.07.2021 sulla GUCE, in data

14.07.2021 sulla GURI - 5° serie speciale – contratti pubblici – n. 80, in

data 20.07.2021 per estratto su quattro quotidiani locali e a tiratura

nazionale;

Con determinazione del Presidente Prot. n. 12/reg. det. d.d. 28 febbraio

2022, comunicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 c. 5 del D. Lgs.

50/2016 nella medesima data, FBK ha disposto l’aggiudicazione della

fornitura alle condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara e

verso un corrispettivo pari ad Euro 1.539.000,00

(unmilione cinquecentotrentanove mila/00) al netto di IVA e oneri di legge.

L’Appaltatore ha provveduto, con comunicazione di data 29 marzo 2022, a

trasmettere a FBK tutta la documentazione richiesta nel bando di gara e

nei relativi allegati, ai fini della stipula del presente contratto.

L’Appaltatore ha presentato, in conformità all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016,

cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale, ridotta ai sensi dell’art

93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto e completo

adempimento degli obblighi contrattuali.

Sono state attivate le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti

prescritti e queste si sono concluse positivamente.

A seguito della richiesta di informazioni antimafia relativa alla società,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

inviata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, è stata rilasciata informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76. In conformità all'art. 3, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, la Fondazione procede alla stipula del presente contratto in assenza delle ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia, sotto condizione risolutiva come previsto dal successivo art. 7.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente

contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 (Oggetto del contratto, allegati e durata)

1. La Fondazione Bruno Kessler come sopra rappresentata, affida in appalto a EVGroup Europe & Asia/Pacific GMBH che accetta, fornitura, l'installazione, la messa in funzione e il training di una "linea per bonding permanente e temporaneo e debonding di wafers in silicio", alle condizioni stabilite nel presente contratto di appalto ed inoltre:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa e parte tecnica – e relativi allegati (Protocollo di accettazione, ecc.);
- nell'Offerta tecnica ed economica presentate dall'Appaltatore;
- nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi – DUVRI.

Documenti che, se pur non materialmente allegati al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale.

2. Il termine per l'esecuzione della fornitura è di 240 (duecentoquaranta) giorni naturali successivi e continui, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa, il quale potrà - in

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

considerazione dell'emergenza epidemiologica Cononavirus Covid-19 e della recente invasione militare della Russia in Ucraina, le quali hanno determinato una generalizzata scarsità e difficoltà di reperimento dei materiali e dei consumabili - essere prorogato previa apposita istanza motivata del fornitore. Tale eventualità non fa sorgere in capo al fornitore alcun diritto al riconoscimento di somme a qualsivoglia titolo e/o variazione di prezzo. In ogni caso, il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza Cononavirus disposte con D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, è valutato ai fini dell'esclusione, a sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

3. I termini per l'installazione e il collaudo saranno stabiliti all'atto della consegna dell'attrezzatura secondo un programma definito dalla Fondazione in accordo con l'appaltatore. Il cronoprogramma terrà conto degli step previsti nel protocollo di accettazione e della verifica della conformità delle utilities e delle condizioni ambientali a carico della Fondazione.

ART. 2 (Norma di rinvio)

1. L'Appaltatore riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa che, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, in questa sede si intende integralmente richiamato.

ART. 3 (Corrispettivo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto di appalto, l'Appaltatore ha indicato in sede di gara un prezzo complessivo di Euro 1.539.000,00 (unmilione cinquecentotrentanove mila/00) al netto di IVA nella misura di legge, nell'offerta economica che costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

2. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente contratto e relativi allegati, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo della fornitura quindi è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.

ART. 4 (Modalità di pagamento e fatturazione del compenso)

1. L'Appaltatore provvederà alla fatturazione del corrispettivo per una quota pari al 40% alla consegna della strumentazione e la restante quota pari al 60% ad avvenuta esecuzione del collaudo.

2. L'Appaltatore potrà richiedere l'anticipazione del prezzo in conformità e nella misura prevista all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 ed all'art. 207 del D.L. n. 34/2020, come convertito in L. n. 77/2020. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. In questo caso sarà riconosciuta all'Appaltatore una quota pari al 30% alla consegna della strumentazione e la restante quota pari al 50% ad avvenuta esecuzione del

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

collaudo.

3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto e nel capitolato.

4. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.

5. La Fondazione Bruno Kessler provvede al pagamento del corrispettivo con bonifico bancario su conto corrente dedicato a norma dell'art. 3 della L. 136/2010, nel termine di 30 giorni data fattura fine mese.

6. La fattura emessa - se da operatore economico italiano in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 2013 con codice univoco UFBKVC - dovrà riportare il codice CUP: B61B19000870005 – CIG 8801128894.

7. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 50/2016, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Fondazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Fondazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

8. La Fondazione procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

ART. 5 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. La Fondazione Bruno Kessler nomina quale direttore dell'esecuzione del contratto il Prof. Richard John Hall-Wilton.

2 L'Appaltatore nomina Responsabile della fornitura a norma dell'art. 3 comma 6 del Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa: Aldo Longhi.

ART. 6 (Cauzione)

1. L'Appaltatore ha costituito la cauzione di Euro 61.560,00 (EUR sessantunomilacinquecentosessanta/00) mediante fidejussione bancaria n. 17260 rilasciata da Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA. in data 29 marzo 2022, prescritta ai sensi dell'articolo 23 del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016.

ART. 7 (Clausole risolutive espresse)

1. Al presente contratto si applicano le clausole di risoluzione espressa previste dall'articolo 26 del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa.

2. Il presente contratto è inoltre sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, fermo restando quant'altro previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

159.

3. La Fondazione Bruno Kessler, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 3, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risolverà il contratto e provvederà all'incameramento della cauzione prestata per il pagamento dell'acconto.

ART. 8 (Rispetto della normativa in materia di sicurezza e DUVRI)

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) predisposto dal Servizio SPP di FBK e parte integrante del presente contratto.

2. È obbligo e responsabilità dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dell'attività, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte di FBK, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge vigenti e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti FBK e dei terzi.

3. L'Appaltatore si impegna inoltre ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di lavorazione i propri dipendenti, obbligandosi inoltre ad una continua vigilanza volta ad identificare eventuali ulteriori rischi specifici e ad adottare le cautele e misure del caso.

4. Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione della propria attività, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le altre cautele o misure che si

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.

ART. 9 (Obblighi in materia di tracciabilità)

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

2. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. L'Appaltatore deve dare immediata comunicazione alla Fondazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La Fondazione verifica i contratti sottoscritti tra L'Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara CIG 8801128894 e il CUP B61B19000870005.

**ART. 10 (Osservanza del codice di comportamento
e clausola anticorruzione)**

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Fondazione che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la Fondazione ha adottato un Codice di Comportamento pubblicato al link: <http://bit.ly/codice-comportamento-fbk>, alle cui disposizioni dovrà attenersi.

3. In caso di violazione anche di una sola delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento, la Fondazione avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento.

ART. 11 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dall'appaltatore verranno trattati dalla Fondazione - nella sua qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali - tramite strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

e la riservatezza dei dati stessi, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara a cui ha partecipato, per la gestione del contratto, l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso all'incarico.

3. È diritto dell'interessato ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento per motivi legittimi, la portabilità e la proposizione e reclamo all'Autorità di controllo dei dati personali ai sensi del Capo III del GDPR.

4. L'informativa completa in merito al trattamento dei dati personali è disponibile al link <https://appalti.fbk.eu/it/InformativaPrivacyAppalti>.

5. La Fondazione ha adottato un proprio Regolamento Privacy che definisce, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, un insieme di norme comportamentali a cui tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori che realizzano opere in favore di FBK devono uniformarsi nell'ambito delle attività che implicano un trattamento di dati ed informazioni. Il Regolamento è pubblicato al link: <http://bit.ly/reg-privacy-fbk>.

ART. 12 (Spese contrattuali)

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al presente contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 13 (Controversie)

1. La risoluzione delle controversie relative al presente contratto è devoluta all'Autorità giurisdizionale competente del Foro di Trento, con esclusione di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

qualsiasi altro foro.

ART. 14 (Non applicazione artt. 1341, 1342 e 1469 bis e ss. C.C.)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato dalle stesse congiuntamente ideato, negoziato, predisposto e redatto e che lo stesso rispecchia le rispettive volontà ed i rispettivi interessi.

2. In considerazione di quanto sopra non trova applicazione quanto disposto dagli artt. 1341 e 1342, nonché 1469 bis e seguenti del codice civile, in materia di approvazione specifica delle condizioni contrattuali.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Il Presidente

Prof. Francesco Profumo

EV GROUP EUROPE & ASIA PACIFIC GMBH

Il Legale rappresentante

Mag. Hermann Walt

Imposta di bollo pari a Euro 48,00 assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del Dpr 642/1972 e dell'art. 2 della Tariffa parte prima allegata al Dpr 642/1972, autorizzazione n. 113564/12 dell'Agenzia delle Entrate di Trento – Ufficio Territoriale rilasciata il 17/12/2012.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.